



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 26 novembre 2021

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: NON FONDATE LE CENSURE SUI
TAGLI MA LO STATO DEVE INDIVIDUARE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE
PRESTAZIONI, SPECIE IN VISTA DELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Non è dimostrato che i tagli del Fondo di solidarietà comunale abbiano reso impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni. In ogni caso, il ritardo nella definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni rappresenta un ostacolo non solo alla piena realizzazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti sociali.

È quanto si legge nella [sentenza n. 220](#) depositata oggi (redattore Angelo Buscema) con cui la Corte costituzionale, dopo un'accurata istruttoria, ha dichiarato non fondate le questioni proposte dalla Regione Liguria, per conto del Consiglio delle autonomie locali della medesima Regione, poiché non è stato adeguatamente dimostrato che i tagli al Fondo avrebbero ostacolato lo svolgimento delle funzioni dei comuni. La Corte ha osservato che le norme sull'assetto finanziario degli enti territoriali «non possono essere valutate in modo “atomistico”, ma solo nel contesto della manovra complessiva», e che nel caso di specie si deve tener conto anche delle risorse trasferite agli enti locali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al contempo, i giudici costituzionali hanno valutato negativamente il «perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali, una volta normativamente identificati,

indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale» e rappresentano dunque «un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali». La definizione dei LEP, oltre a «rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subìti), appare particolarmente urgente anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle ingenti risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».

Nel ricorso si sosteneva anche l'illegittimità dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per la mancata considerazione dell'aggiornamento dei valori catastali degli immobili. In proposito, la Corte ha osservato che «i dati emersi – tanto in sede di audizione del 24 giugno 2021, quanto dalla documentazione depositata – sugli effetti in termini di “shock perequativo” subiti da circa 4100 enti in conseguenza della redistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani».

Tali criticità – si legge nella sentenza – non dipendono dalla norma impugnata, «ma rappresentano soprattutto la conseguenza di una situazione di fatto, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. La lamentata sperequazione, infatti, da un lato discende da questo mancato adeguamento in numerose realtà comunali, che di fatto determina irrazionali differenziazioni, e, dall'altro lato, è amplificata dal carattere meramente orizzontale che aveva assunto il FSC».

Roma, 26 novembre 2021